

39383/02

PERCEPITO DIRITTO
DI REGISTRAZIONE

N. 255502/02 Cronologico/A

REPUBBLICA ITALIANA

N. 26725 Repertorio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA



SEZ. 3a bis

il giudice unico *monocratico*

dott. *Franco VACCA*

ha emesso la seguente

SENTENZA *(definitiva)* parziale

nella causa civile iscritta al n. 40.491

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1992

posta in deliberazione all'udienza del 06/02/2002

e vertente

TRA

CA PITULO della BASILICA Patriarcale
di S. MARIA MAGGIORE in Roma in persona
del legale rappresentante pro-Tempore
elett. te dom. 19 in Roma, via Gradisca n. 7
presso lo studio del procuratore avv. t. Salvatore Bello

via e Carlo Abbate che lo rappresentano e difendono per
delega in atti

E

COMUNE di ROMA in persona
del Sindaco pro-Tempore

30/000000

elett.te dom.t. in Roma, via del Tempio di Giove 21
presso lo studio del procuratore avv.t. Daniela Bombicini



- Avvocatura Comune - che lo rappresenta e difende per

proseguo alla lite Notaro Pinelli Men
dono rep 27665 del 22/1/90



OGGETTO: retrocessione

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/6/93

i procuratori delle parti ☒ concludevano come da
verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 24/5/92
il Capitolo della Basilica patriarcale di
S. Maria Maggiore in Roma conveniva in
causa questo Tribunale il Comune di
Roma onde sentire dichiarare il pro
prio diritto alla retrocessione dell'ap
puntamento di Terreno di m. 179 in

Roma zona Torre Maura e dei fallimentari ivi
esistente di tutti in catasto al foglio 655, parti-
celle 40, 41, 52 e 53 e 25-22, e 23-158-159-
160-161-162-163-165-167-168, copu-
piati con D.P. G.R. ferio n 893 dell'14/6/87
per la realizzazione di un parco pubbli-
co, che nei terreni non era stato realiz-
zato; sentenze dichiarare con sentenza
costitutiva altresì la retrocessione a
proprio favore degli immobili an-
zitutto al prezzo da determinarsi in
corso di causa in base agli stessi cri-
teri che furono utilizzati per l'inden-
nità di espropriazione; sentenze ordi-
nare, infine, al Conservatore dei
Registri Immobiliari la trascrizione
della retrocessione di qua, con vittoria
delle spese di giudizio. Si diceva in
citazione che, ai sensi dell'art 13 della
Legge 2359 del 1865 erano scoperti i terreni
in cui l'opera pubblica doveva
realizzarsi, onde potersi pronun-
ciare la decadenza dalle offerte di
chiusura di pubblica utilità. Si affer-
mava che l'altro che la dote delle in-

denunta era stata operata dall'UTE
e comunicato il 27/5/45 e che non
era stata pagata dal Comune di Roma,
dovrebbe nessun prezzo dovuto essere
pagato dallo attore.

Il Comune si costituisce e chiede
l'infetto delle domande attore col alla
notizia del 27/11/92 eccezione l'inter-
venuta prescrizione del diritto di
retrocessione.

Dopo la precisazione delle conclusioni
venne sollevato da parte attore il
difetto di costituzione del Comune.

In sede di precisazione delle conclu-
sioni parte attore ha chiesto anche
la rimozione sul ruolo per l'esple-
tamento delle CTuff onde accertare
il prezzo della retrocessione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione di retrocessione, come la rivendica (art 948cc), non si prescrive, essendo azione a difesa della proprietà, che è diritto imprescrittibile, nell'ipotesi dell'art 631 c. E.

Cio premesso, va senz'altro ricorso
sciutto da questo giudice a parte

attrice il diritto ad ottenere la retrocessione, essendo incontestato che nei termini l'opera pubblica non è stata neppure iniziata.

Nell'ipotesi di retrocessione totale, come è quella in cui l'opera non è neppure iniziata, questo giudice ritiene l'azione imprescrittibile, pur non contestando che la decisione ha natura costitutiva.

La diversa dizione degli artt 62 e 63 della detta legge. In tema di retrocessione parziale e totale fa

ritenere anche che l'azione di retrocessione totale si configuri proprio come una azione di rivendica-

zione conseguentemente dichiarata la decadenza del Comune di Roma dall'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità e dichiarato il diritto di parte attrice alla retrocessione, ma, questa non può essere pronunciata occorrendo disporre l'Ufficio per la determinazione del prezzo da corrispondere.

Per quanto attiene alla indennità di espropriazione non riscossa si osserva che essa, quando è depositata, come risulta nel corso del quo, esce dalla disponibilità dell'espropriante tanto che l'art 49 della legge 2359/1865 prevede che «il deposito delle indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati» e con riferimento a tale ipotesi la giurisprudenza nega la possibilità di compensazione delle indennità di esproprio non corrisposta con le somme da pagare per la retrocessione (Cass. sez. II n° 253/84).

La dunque rigettata la domanda di compensazione ed anche l'eccezione attorea di difetto di rappresentanza o costituzione del Comune di Pavia, dovendosi far ricorso al regolamento del Comune stesso, il quale regolamento prevede la competenza della Giunta in materie di giudizio soltanto residuale.

Le spese sono poste a carico del Comune.



7

7

ne di Roma soltanto per il 50%, atteso
il rigetto della eccezione sollevata di
oggetto di costituzione del Comune e
delle domande di compensazione.
P. Q. M.



il giudice, definitivamente, una par-
zialmente, pronunciando sulle
domande proposte dal Capitolo
della Basilica patriarcale di S.
Maria maggiore in Roma in persona
del legale rappresentante pro-tempore nei
confronti del Comune di Roma
in persona del Sindaco pro-tempore
con atto di citazione notificato
il 24/5/82 dichiarare il Comune di
Roma decaduto dalla ottenuta di
chiusura di pubblica utilità
di cui al D. P. G. P. Lazio n 893
dell' 11/04/75 con riferimento allo
spperramento di Tevere in Roma
di mq 80.179 - località Torre Maura -
ed ai fabbricati ivi insistenti di
stati in catasto al foglio 550, parti-
celle 40, 41, 52, e 53, e 25-22, e 23-158 -
159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166

164-168, dichiarano che parte attrice ha diritto ad ottenere la retrocessione relativamente a detto terreno, in attesa dell'eccezione di compensazione relativa alla indennità di esproprio non risorsa e l'eccezione di difetto di rappresentanza e di costituzione sollevate dalla parte attrice nei confronti del Comune. Rimette a successive sentenze la decisione sulle altre domande attore che separa con ordinanza con la quale rimette la causa nel ruolo anche per l'espletamento delle CTuff anche per determinare la somma da versare per la retrocessione.

Condanna per questa fase del giudizio il Comune alla rifusione della metà delle spese di parte attrice, metà che liquida in euro complessivi 3.900,00 di cui euro 2500,00 per onorari, euro 1000,00 per diritti e euro 400,00 per spese vive.

Con deciso in Roma il 04/10/2002.

Il giudice Giovanni G. G. G.

IL CANCELLIERE CI
M. Grazia Corigliano
Corigliano

Depositato in Cancelleria
Roma, il 17 OTT 2002

IL CANCELLIERE CI
M. Grazia Corigliano
Corigliano

8620

SENTENZA 24821/04

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI
RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. BARBICINI
ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N. 131

ROMA, LI. **04 OTT 2004**



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE 61
(C. CACCARELLI)

